

Codice DB1420

D.D. 12 giugno 2014, n. 1700

**D.P.G.R. n. 380 del 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", art. 61 - Abitati da consolidare. Comune di Quassolo**

Preso atto che:

- a seguito delle modifiche intervenute sull'art. 63 della legge regionale n. 44 del 26/04/2000 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59') le funzioni relative al rilascio di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) sono state attribuite alla Regione;

- con D.G.R. n. 26-13522 del 16/03/2010 sono stati istituiti presso la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana i nuovi Settori "Prevenzione territoriale del rischio geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania" (DB14.20) e "Prevenzione territoriale del rischio geologico – Area di Alessandria, Asti, Biella, Vercelli" (DB14.21) a cui sono state attribuite le funzioni relative al rilascio di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 380/2001;

Premesso che:

- il Comune di Quassolo, ai sensi della legge n. 445 del 09/07/1908, è stato dichiarato abitato da consolidare con D.M. 28/07/1952;

- la Sig.ra GAILLARD Isabella con nota ns. prot. 26145 del 15/05/2014 ha inoltrato al Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania l'istanza e gli allegati progettuali relativi ai lavori di "*Ristrutturazione edilizia fabbricato ad uso deposito esistente, costruzione di bassi fabbricati uso ricovero animali e deposito attrezzi, contestuale nuova tettoia*" in Via Monte Grappa 27 - 29, Foglio 5, partt. 927-930, al fine di ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 380/2001;

- agli atti progettuali pervenuti non è allegato alcun permesso di costruire;

- gli interventi proposti non rientrano tra quelli le cui funzioni autorizzative, ai sensi dell'art. 30 bis della L.R. 56/77 comma 6 inserito dall'art. 47 della L.R. 3/2013, sono state conferite ai comuni e pertanto la loro autorizzazione rimane di competenza regionale.

Considerato che a seguito dell'esame degli atti progettuali e dell'istruttoria compiuta l'intervento risulta ammissibile in quanto non induce turbative ed interferenze rispetto alla situazione di instabilità acclarata afferente l'abitato in esame, fatto salvo il rispetto della normativa vigente per quanto concerne le verifiche statiche delle strutture.

Premesso che l'istruttoria compiuta non riguarda gli aspetti urbanistici connessi alla realizzazione delle opere e che il presente provvedimento autorizzativo costituisce autorizzazione alla realizzazione degli interventi esclusivamente per quanto attiene agli aspetti di competenza ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 380/2001, mentre compete all'Amministrazione Comunale la valutazione della compatibilità urbanistica e della conformità al P.R.G.C. del progetto in esame.

## IL DIRIGENTE

Visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008

*determina*

- di autorizzare la Sig.ra GAILLARD Isabella, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 380 del 2001, all'esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione edilizia fabbricato ad uso deposito esistente, costruzione di bassi fabbricati uso ricovero animali e deposito attrezzi, contestuale nuova tettoia" in Via Monte Grappa 27-29, Foglio 5, partt. 927-930, sulla base di quanto previsto in progetto e fatte salve le vigenti leggi urbanistiche e il rispetto della normativa vigente per quanto concerne le verifiche statiche delle strutture;
- di dare atto che gli interventi proposti non rientrano tra quelli le cui funzioni autorizzative, ai sensi dell'art. 30 bis della L.R. 56/77 comma 6 inserito dall'art. 47 della L.R. 3/2013, sono state conferite ai comuni e pertanto la loro autorizzazione rimane di competenza regionale;
- Il presente provvedimento autorizzativo non riguarda gli aspetti urbanistici connessi alla realizzazione delle opere né la conformità delle stesse al P.R.G.C. e costituisce autorizzazione alla realizzazione degli interventi esclusivamente per quanto attiene agli aspetti di competenza ai sensi dell'art. 61 del DPR n. 380/2001;
- a lavori ultimati dovrà essere presentata dal direttore dei lavori e dal costruttore una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dell'opera eseguita al progetto approvato.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione si applicheranno le sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente  
Ferruccio Forlati